

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituito un Partito politico avente la seguente denominazione: "Partito Liberal Democratico", da ora in avanti denominato "Partito", con sede legale a Roma, via Vittorio Veneto 7, e con durata illimitata. La sede del Partito potrà essere modificata con deliberazione della Direzione Nazionale.

ART. 2

(Simbolo)

Il simbolo del Partito è un logo di forma cilindrica con 4 colori: azzurro chiaro e blu scuro di sfondo, un bordo blu scuro che contorna tutto il perimetro del logo; colore bianco per il nome del Partito formato da 3 parole ("Partito Liberal Democratico"); colore giallo per il puntino sopra la i della seconda parola che rappresenta il nome del partito; e colore giallo anche per la figura dell'ala in alto a destra posizionata sopra la terza parola del nome partito. Il colore blu scuro predomina la parte bassa a destra del cerchio mentre l'azzurro chiaro la parte in alto a sinistra con al centro il nome e l'immagine dell'ala.

ART. 3

(Scopo, finalità ed attività)

1. Il Partito, costituito nelle forme previste e disciplinate dal codice civile per le associazioni non riconosciute, non ha scopo di lucro e mira a perseguire finalità politiche e sociali concorrendo, con metodo democratico, alla formazione della politica nazionale, europea ed internazionale.
2. In conformità al proprio Manifesto dei Valori, il Partito si riconosce nell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa (ALDE), nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, nei valori e nei principi delle società liberali occidentali espressi dal Manifesto di Oxford del 1947 dell'Internazionale Liberale e nelle istituzioni internazionali multilaterali volte alla risoluzione delle controversie e alla promozione della cooperazione tra i popoli.
3. Il Partito nasce per promuovere le libertà individuali, economiche e civili e moltiplicare le opportunità di scelta per il maggior numero possibile di individui, con l'ambizione di dare ad ogni persona pari opportunità per esprimere al meglio il proprio potenziale.
4. Il Partito afferma come valori fondanti i seguenti:
 - a. il binomio inscindibile tra democrazia politica ed economia di mercato, la difesa delle società occidentali contro ogni tipo di minaccia che mini alle fondamenta i principi di libertà economica e politica;
 - b. l'atlantismo e il completamento dell'integrazione europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà, quali bussole fondamentali dell'azione in politica estera e in tutte le altre politiche pubbliche;
 - c. l'allargamento delle possibilità di scelta degli individui, quale criterio di progresso sociale;
 - d. l'uguaglianza dei punti di partenza;
 - e. la promozione del talento e del potenziale di ogni persona attraverso l'indispensabile connubio tra merito e pari opportunità, garantendo a ognuno il diritto di realizzarsi e autodeterminarsi, indipendentemente dal genere, l'origine, la religione e la condizione sociale;
 - f. l'istruzione, la cultura e il sistema formativo quali principali strumenti di libertà, di creazione di opportunità per garantire la possibilità di emancipazione personale, sociale ed economica di ogni persona;
 - g. il mercato quale miglior strumento per allocare le risorse, la promozione di politiche di liberalizzazione dei mercati e di affermazione della concorrenza come strumento di moltiplicazione delle opportunità e di promozione della democrazia economica;

- h. il mercato quale istituzione sociale da costruire e continuamente modellare attraverso un'efficace ma limitata azione pubblica;
 - i. l'azione pubblica per la difesa dei diritti sociali, attraverso un potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi pubblici;
 - j. le politiche di welfare che mettano al centro la persona, garantendo pari opportunità di partenza e sostenendo chi è in difficoltà, ma, al tempo stesso, valorizzando il merito, l'autonomia e l'ambizione;
 - k. la difesa e l'espansione dei diritti civili, quali strumento di realizzazione della libertà personale e dell'affermazione del diritto di scelta;
 - l. l'equità intergenerazionale che assicuri che ogni generazione abbia quantomeno le stesse opportunità di quella precedente;
 - m. le quattro libertà fondamentali dei Trattati europei;
 - n. nell'ambito della tutela della libertà di movimento delle persone il necessario raccordo con le necessità di tutela della sicurezza e il contrasto ad ogni forma di illegalità e di sfruttamento per quanto concerne l'immigrazione;
 - o. lo stato di diritto; il garantismo; la terzietà del giudice nel contraddittorio tra parti con uguali dignità; la separazione delle carriere dei magistrati; la responsabilità civile dei magistrati; il rispetto della presunzione d'innocenza;
 - p. la forma-partito come quella migliore per organizzare l'attività politica e la raccolta del consenso; partiti organizzati, contendibili e radicati nella società, con leadership riconosciute e autorevoli ma senza nessuna forma di esclusiva identificazione tra leadership e partito.
5. L'adesione al Partito presuppone l'adesione al presente Statuto nonché ai principi e agli scopi contenuti nel Manifesto di Valori e qui solo sommariamente richiamati e obbliga ad operare in conformità e per il perseguimento degli stessi nella propria azione politica, rispettando le decisioni e le deliberazioni degli Organi competenti. Il Partito non attua altre limitazioni, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli iscritti che s'impegnino in tal senso.
6. Il Partito può esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative al finanziamento di partiti ed enti con scopi politici, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. Gli atti che impegnano il Partito sono approvati sulla base di deliberazioni adottate da parte degli Organi competenti, nei termini e secondo le procedure previste nel presente Statuto.
8. Il Partito si impegna a contrastare e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla partecipazione degli iscritti e a promuovere con azioni positive il superamento di ogni forma di discriminazione di genere, nei modi e nelle forme previste dallo Statuto. Si impegna, altresì, nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, a promuovere la partecipazione dei giovani alla formazione e all'attuazione del proprio indirizzo politico.

ART. 4

(Iscritti)

1. Il numero degli iscritti è illimitato.
2. Possono aderire al Partito le persone fisiche che hanno compiuto 16 anni, residenti in Italia e aventi la cittadinanza dell'Unione Europea, le persone fisiche residenti all'estero e aventi la cittadinanza italiana. Coloro che si iscrivono condividono lo scopo e le finalità del Partito, come delineati all'art. 3, e dichiarano di assumere l'obbligo ivi previsto, nonché quello di contribuire economicamente al Partito mediante il pagamento della quota di iscrizione.
3. L'iscrizione avviene tramite l'apposita procedura online allestita sul sito internet del Partito, rilasciando i dati personali richiesti, autocertificando la veridicità degli stessi e versando la relativa quota di iscrizione. In caso

di difficoltà a rispettare tale procedura, chi intende iscriversi può prendere contatto con la Segreteria Nazionale, all'indirizzo email indicato sul sito del Partito, e richiedere l'iscrizione attraverso una procedura differente. Tale differente procedura comporta comunque la fornitura dei dati personali, l'autocertificazione di essi e l'assunzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

4. La procedura di iscrizione si completa con il pagamento della relativa quota e produce i propri effetti a far data dal ricevimento del pagamento medesimo.
5. L'ammontare della quota di iscrizione per l'anno successivo è stabilito entro il 30 novembre di ogni anno dalla Direzione Nazionale. In caso di mancata deliberazione, vale la quota associativa stabilita per l'anno precedente.
6. La durata dell'iscrizione è annuale, è riferita all'anno solare in corso al momento del pagamento della quota associativa e termina, quindi, il 31 dicembre di ciascun anno. Chi si iscrive a far data dal 1° dicembre di ciascun anno sarà considerato iscritto anche per l'intera annualità successiva.
7. Ad ogni iscrizione deve corrispondere un solo indirizzo e-mail; con la medesima carta di credito si può pagare un massimo di tre iscrizioni.
8. Ciascun iscritto ha l'onere di mantenere attivo e funzionante l'indirizzo e-mail comunicato all'atto della iscrizione, che viene utilizzato quale domicilio digitale per le attività del Partito, e di comunicare tempestivamente alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche e variazioni dello stesso. In mancanza di indirizzo e-mail o di suo mancato funzionamento, tutte le comunicazioni si considereranno effettuate, per il relativo iscritto, tramite pubblicazione sul sito web del Partito.
9. Lo status di iscritto, una volta perfezionata o rinnovata la relativa iscrizione, può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.
10. Il mancato rinnovo della tessera di iscrizione entro il termine, così come la perdita per altre ragioni della qualità di iscritto, comporta anche la decadenza automatica e immediata dalla eventuale carica rivestita all'interno del Partito e l'obbligo morale di dimettersi da eventuali cariche o ruoli ricoperti in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del Partito. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione, è sempre possibile procedere ad una nuova iscrizione.
11. L'elenco degli iscritti è tenuto dalla Segreteria Nazionale in una apposita banca dati periodicamente aggiornata.
12. Nei termini e con i limiti previsti dal presente Statuto ciascun iscritto ha diritto di contribuire a determinare gli indirizzi politici del Partito e di esprimere il proprio voto, di partecipare alla attività associativa contribuendo a dibattiti e discussioni e concorrendo per l'elezione nei vari organi, nonché partecipando alle attività del Partito nel territorio e proponendosi per concorrere a cariche elettive sovranazionali, nazionali, regionali e locali.
13. Chi si iscrive al Partito dovrà prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli scopi associativi.
14. A ciascun iscritto è garantito il diritto alla riservatezza, al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei propri dati personali sulla base del Regolamento (Ue) 2016/679. All'atto della iscrizione ciascun iscritto riceve apposita informativa sul trattamento e sulla protezione dei propri dati personali, anche in considerazione della natura di dati sensibili degli stessi.
15. In ogni caso, ciascun iscritto che ricopra cariche negli organi del Partito o in enti pubblici o privati o altri enti e associazioni su indicazione del Partito accetta che il proprio nominativo sia pubblicato sul sito internet dello stesso.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli iscritti)

1. Gli iscritti hanno il diritto di:
 - a. partecipare alle elezioni per gli Organi del Partito, secondo le forme e le modalità previste dal presente Statuto, a condizione che abbiano perfezionato l'iscrizione nel termine previsto dall'atto di convocazione delle elezioni e

assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della relativa quota per l'anno nel quale si svolge l'elezione;

- b. essere eletti o nominati negli Organi del Partito, secondo le forme e le modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, a condizione che abbiano perfezionato l'iscrizione nel termine previsto dall'atto di convocazione delle elezioni o dall'atto di convocazione dell'Organo che deve provvedere alla nomina e abbiano assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della relativa quota per l'anno nel quale si svolge l'elezione o la nomina;
 - c. essere informati sulle attività del Partito e controllarne l'andamento;
 - d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Partito;
 - e. essere informati sull'ordine del giorno dell'Assemblea e del Congresso;
 - f. prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi, nelle forme e nei modi indicati dalla Direzione Nazionale, anche in ragione dell'articolazione territoriale del Partito;
 - g. accedere alle decisioni adottate dal Congresso e dall'Assemblea, attraverso la libera consultazione del sito del Partito;
 - h. adire il Collegio dei Proviviri per dirimere eventuali controversie sorte con il Partito o con altri iscritti per questioni derivanti dal, o collegate al, presente Statuto.
2. Gli iscritti hanno l'obbligo di:
- a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. svolgere la propria attività verso il Partito e gli altri iscritti con rispetto e lealtà, informandosi ai principi e perseguendo gli scopi delineati all'art. 3;
 - c. versare la quota di iscrizione secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti;
 - d. accettare la competenza del Collegio dei Proviviri, nei casi previsti dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni.

ART. 6

(Perdita della qualifica di iscritto)

1. La qualifica di iscritto si perde per morte, recesso, mancato rinnovo della iscrizione o esclusione.
2. L'iscritto che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o a quelli previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi del Partito, che arreca danni materiali o morali al Partito, che impegna il nome del Partito senza esserne autorizzato dagli Organi competenti, che svolge attività politiche in contrasto con i principi ai quali il Partito si informa o con gli scopi che esso persegue, può essere sottoposto a procedimento disciplinare, che può comportare, per le ipotesi più gravi, anche l'esclusione dal Partito mediante decisione del Collegio dei Proviviri.
3. L'iscritto può sempre recedere dal Partito prima che il periodo annuale di tesseramento giunga a scadenza, tramite comunicazione a mezzo email alla Segreteria Nazionale.
4. I diritti di partecipazione al Partito sono personali, salve le ipotesi di esercizio di tali diritti mediante delega nei termini ed alle condizioni previste dal presente Statuto.
5. Le somme versate per l'iscrizione al Partito non sono rimborsabili e/o trasmissibili.
6. Gli iscritti, anche nel caso cessino di appartenere al Partito, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

ART. 7

(Organi)

1. Sono organi del Partito:
 - il Congresso Nazionale;
 - l'Assemblea Nazionale;
 - la Direzione Nazionale;
 - il Segretario Nazionale;
 - la Segreteria Nazionale;
 - il Presidente Nazionale;
 - il Tesoriere Nazionale;
 - i Segretari Regionali o di Province Autonome e le Direzioni Regionali o di Province Autonome;
 - i Segretari e le Direzioni Provinciali;
 - il Comitato Tecnico-scientifico;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - l'Organo di Controllo.
2. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi Collegiali sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. Ciascuna delibera degli Organi collegiali si considera approvata con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. A tale fine, non si computano tra i presenti coloro che dichiarano di astenersi.
3. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dai relativi Presidenti, con un ragionevole preavviso, salvo casi di comprovata estrema urgenza, con la comunicazione a tutti i componenti dell'Organo Collegiale medesimo degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni degli Organi Collegiali possono essere convocate anche su richiesta dei componenti, nella percentuale stabilita espressamente dallo Statuto o, in mancanza, dai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento di ciascun Organo.
4. Tutte le delibere relative a persone, ivi incluse le nomine degli Organi statutarî, si svolgono a scrutinio segreto.
5. Le riunioni degli Organi collegiali possono svolgersi anche esclusivamente per video-conferenza, nel rispetto delle seguenti regole, dell'osservanza delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - per partecipare alla riunione, ciascun avente diritto dovrà registrarsi in via elettronica con almeno un giorno di anticipo rispetto all'inizio dei lavori;
 - il Presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati della votazione;
 - è fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di chiedere la verbalizzazione sintetica di posizioni personali o il rilievo di fatti che possano esser rilevanti ai fini della legittimità della riunione;
 - agli aventi diritto è consentito di partecipare alla discussione e alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - le votazioni devono svolgersi in simultanea mediante strumenti elettronici idonei a registrare in modo obiettivo l'esito del voto e - se la votazione è a scrutinio segreto - a garantire la segretezza dei voti individuali espressi. nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - per quanto non espressamente disciplinato dalle norme dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato con apposito regolamento dell'Assemblea.
6. Le elezioni di tutti gli Organi collegiali si terranno con il metodo D'Hondt, salvo che non sia espressamente previsto diversamente.
7. Le delibere del Congresso Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Nazionale sono pubblicate, per intero o per estratto, sul sito istituzionale del Partito.

ART. 8

(Assemblea)

1. L'Assemblea è organo collegiale del Partito e dura in carica tre anni.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e composta dai rappresentanti eletti dal Congresso, in proporzione ai voti conseguiti dalle liste presentate per il Congresso stesso.
3. Nella composizione dell'Assemblea, si assicura, ove possibile, la parità di genere e, comunque, la rappresentanza di un terzo per ogni genere. Si assicura, altresì, che almeno un quinto dei componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età.
4. Il numero dei componenti dell'Assemblea è pari a 150. A questi si aggiungono i componenti di diritto di cui ai commi 5 e 6 che seguono.
5. Dell'Assemblea fanno parte di diritto, con diritto di voto, il Segretario Nazionale, i Sindaci delle città capoluogo, i Consiglieri regionali e i Parlamentari europei e italiani iscritti al Partito, i Segretari Regionali, il Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero.
6. Fanno altresì parte dell'Assemblea, senza diritto di voto e senza che la loro presenza incida sul quorum costitutivo, il Tesoriere Nazionale, i componenti della Direzione Nazionale, della Segreteria Nazionale, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale di propria iniziativa o su richiesta motivata di un quinto dei suoi componenti aventi diritto di voto.
8. Ciascun componente dell'Assemblea può esercitare il proprio diritto di voto personalmente o per delega, fermo restando che a ciascun componente all'Assemblea può essere conferita la delega di non più di altri due componenti.
9. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega.
10. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più componenti dell'Assemblea, queste vengono devolute al Collegio dei Probiviri, il quale, assunte le necessarie informazioni e le eventuali prove, provvede tempestivamente a pronunciarsi, con deliberazione motivata in modo sintetico e inappellabile.
11. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonché quando se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente.
12. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - a. elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente, che assume anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in cui nessun candidato consegua nella prima votazione un numero di voti almeno pari al 60% dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea stessa e può essere revocato anticipatamente con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa;
 - b. elegge la Direzione Nazionale, con le modalità previste dall'art. 9;
 - c. su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può sfiduciare il Segretario Nazionale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Segretario Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea stessa. Il Presidente Nazionale assume temporaneamente le funzioni degli organi decaduti, limitatamente all'ordinaria amministrazione, e provvede a convocare il Congresso Nazionale del Partito, entro i tre mesi successivi;
 - d. su proposta del Segretario Nazionale, elegge il Tesoriere Nazionale, tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità nella materia; l'elezione avviene con le modalità previste

dall'art. 12;

- e. adotta un Regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei propri lavori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto in proprio o per delega;
- f. ha poteri di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Assemblee regionali e delle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano. A questo fine, può deliberare mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee;
- g. approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Segretario Nazionale, su proposta del Tesoriere Nazionale, acquisiti i pareri della Direzione Nazionale e dell'Organo di Controllo;
- h. delibera sulle modificazioni dello Statuto, del simbolo e della denominazione del Partito. In questo caso, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti, aventi diritto di voto, in proprio o per delega; la delibera è approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti;
- i. delibera lo scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio. In questo caso, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei suoi componenti e la delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti;
- j. indice votazioni e consultazioni degli iscritti mediante voto da remoto attraverso piattaforme per il voto online, a condizione che sia garantita la segretezza e l'anonimato del voto; le deliberazioni così adottate hanno carattere meramente consultivo e non vincolante.

ART. 8bis

(Congresso)

1. Ogni tre anni, il Presidente indice un Congresso per il rinnovo del Segretario Nazionale e dell'Assemblea Nazionale con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza degli Organi in carica, da celebrarsi entro i trenta giorni successivi a tale scadenza. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Presidente entro tale termine, provvede, in via suppletiva, nei quindici giorni successivi, il Presidente del Collegio dei Probiviri, sentito il Segretario Nazionale in carica.
2. Sono componenti di diritto del Congresso, con diritto di voto, il Presidente uscente, che presiede il Congresso stesso, il Segretario uscente, i componenti della Direzione Nazionale uscente, i Coordinatori Regionali e delle Province autonome. Sono componenti di diritto del Congresso, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Probiviri.
3. La restante parte dei componenti del Congresso (da ora, i "Congressisti") è eletta nel numero di 300 Congressisti nell'ambito dei Congressi Regionali e dei Congressi delle Province autonome di Trento e Bolzano e all'estero, su apposita convocazione dei rispettivi Segretari regionali o dei Segretari di Provincia autonoma e del Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero, nei termini stabiliti dal Presidente Nazionale, in conformità ai criteri che seguono:
 - a. l'elezione avviene mediante liste collegate a un candidato Segretario Nazionale;
 - b. partecipano ai Congressi regionali e delle Province autonome e alla votazione all'estero tutti coloro che, rispettivamente, sono iscritti al Partito nella Regione e nella provincia autonoma o da residenti all'estero, entro il termine indicato nell'atto di convocazione del Congresso da parte del Presidente nazionale;
 - c. è eletto un Congressista per ogni regione e provincia autonoma, in numero complessivo di 21 (ventuno);
 - d. sono eletti 3 (tre) Congressisti dagli iscritti residenti all'estero, come

collegio unico, secondo modalità tecniche (non esclusa, fra le altre, la votazione online da remoto) che consentano a tutti gli iscritti di partecipare;

- e. 138 (centotrentotto) dei rimanenti Congressisti sono eletti su base regionale o di provincia autonoma, in proporzione al numero degli iscritti in ciascuna regione o provincia autonoma rispetto al numero degli iscritti su base nazionale alla data indicata nell'atto con il quale il Presidente convoca il Congresso;
 - f. 138 (centotrentotto) Congressisti sono infine eletti su base regionale o di provincia autonoma, in proporzione percentuale al numero di voti ottenuti nella rispettiva regione o provincia autonoma dal Partito o dalla coalizione di partiti e movimenti di cui il Partito abbia fatto parte nelle ultime elezioni nazionali o europee alle quali abbia partecipato;
 - g. nessuna regione o provincia autonoma può eleggere più del 20% dei Congressisti spettanti su base regionale o di provincia autonoma; qualora una regione o provincia autonoma superi tale soglia, il numero dei suoi Congressisti viene abbassato fino a raggiungere il numero spettante per una percentuale del 20%;
 - h. possono avere Congressisti, le Regioni e la Province Autonome con un numero di iscritti non inferiore a 10.
4. Per presentare una lista di candidati Congressisti sono necessari i seguenti requisiti:
- a. una mozione politica che individui gli indirizzi politici che, secondo i proponenti, dovrebbero informare l'azione del Partito nel successivo triennio e un elenco di candidati per il Congresso non superiore a quello assegnato alla Regione o alla Provincia Autonoma o all'estero;
 - b. la dichiarazione di collegamento con un candidato Segretario nazionale che sia stata accettata da tale candidato;
 - c. la composizione della lista deve assicurare la parità di genere. In via eccezionale, ove questo non sia possibile, deve comunque essere assicurata la presenza in ciascuna lista di un almeno un terzo di candidati di ogni genere;
 - d. la composizione della lista deve assicurare la presenza di almeno un quinto di iscritti di età inferiore ai 36 anni;
 - e. possono far parte della lista solo quanti sono iscritti al Partito entro il termine indicato nell'atto di convocazione del Congresso da parte del Presidente Nazionale;
 - f. la lista deve essere presentata da un numero di iscritti pari a non meno di un decimo degli iscritti della Regione o della Provincia autonoma o residenti all'estero; ciascun iscritto può sottoscrivere la presentazione di una sola lista;
 - g. la lista, la mozione politica, la dichiarazione di collegamento devono essere depositate presso l'ufficio che svolge funzioni organizzative in ciascun Congresso regionale e di Provincia autonoma o, per l'estero, presso la Segreteria Nazionale, entro il termine e con le modalità stabilite dal Presidente del Partito con l'atto di convocazione del Congresso.
5. Ciascun iscritto potrà esprimere nei Congressi regionali e di Province autonome e all'estero un voto per una sola lista. La distribuzione dei seggi fra le diverse liste avviene secondo il metodo D'Hondt. I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati sulla base delle preferenze espresse dall'iscritto. Ciascun iscritto può esprimere fino a tre preferenze, purché, laddove si esprima più di una preferenza, almeno una di queste sia indirizzata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento di tutte le preferenze espresse. I seggi saranno attribuiti sulla base delle preferenze espresse e, una volta che si siano esauriti i seggi da assegnare su tale base, i restanti seggi saranno attribuiti sulla base dell'ordine degli altri candidati in ciascuna lista. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto in prima ipotesi il candidato attraverso cui verrà rispettato il criterio della parità di genere se non già raggiunto, in seconda ipotesi il candidato attraverso cui verrà rispettato

il criterio della rappresentanza di un quinto di componenti età inferiore ai 36 anni se non già raggiunto e in ultima ipotesi il candidato di età anagrafica più elevata. Non è ammesso il voto disgiunto.

6. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più Congressisti, procede a dirimerle seduta stante il Collegio dei probiviri regionale o della Provincia autonoma o quello nazionale per l'estero, con deliberazione inappellabile, salvo i limiti di legge.
7. Il Congresso Nazionale elegge il Segretario Nazionale e l'Assemblea Nazionale, con le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 11 e 8, sulla base di liste concorrenti collegate ai singoli candidati al ruolo di Segretario Nazionale. Le liste dovranno soddisfare i medesimi criteri di cui al comma 4 del presente articolo, fatta eccezione per i criteri di cui alle lettere f) e g). A ciascun candidato al ruolo di Segretario Nazionale potrà collegarsi una sola lista e ciascun Congressista potrà votare una sola lista e, quindi, un solo candidato al ruolo di Segretario Nazionale, e troveranno applicazione, per il voto da esprimere per gli altri candidati della medesima lista, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. I seggi saranno attribuiti sulla base delle preferenze espresse e, una volta che si siano esauriti i seggi da assegnare su tale base, i restanti seggi saranno attribuiti sulla base dell'ordine degli altri candidati in ciascuna lista. Non è ammesso il voto disgiunto.
8. Il Congresso può inoltre deliberare su altre mozioni di carattere generale o su temi particolari, che sono messe in votazione se proposte da non meno di un decimo dei Congressisti e che, se approvate dalla maggioranza assoluta dei Congressisti medesimi, sono vincolanti per gli organi da esso eletti.

ART. 9

(Direzione Nazionale)

1. La Direzione Nazionale dura in carica tre anni, è presieduta dal Segretario Nazionale e composta da un numero di 50 membri.
2. I componenti della Direzione Nazionale sono eletti dall'Assemblea fra gli iscritti, inclusi quelli eletti alla stessa Assemblea, in proporzione ai voti conseguiti dalle liste presentate per il Congresso. L'elezione avviene sulla base di una lista unitaria composta da membri designati su indicazione del Segretario eletto in misura pari ai seggi spettanti alla lista dallo stesso presentata al Congresso e da membri designati su indicazione degli altri candidati alla Segreteria in misura pari ai seggi spettanti alle rispettive altre liste presentate al Congresso, in modo che le diverse designazioni assicurino, per quanto possibile, la parità di genere e, comunque, la rappresentanza di un terzo per ogni genere. Si assicura, altresì, che almeno un quinto dei componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età. La proposta di elezione dei membri così designati sarà portata in forma unitaria al voto dell'Assemblea dal Segretario eletto. Nel caso in cui la lista del Segretario eletto al Congresso non abbia ottenuto una percentuale di voti pari, almeno, al 51%, ma almeno pari al 40%, a questo spetterà comunque di designare un numero di membri per la Direzione Nazionale pari a 27 e agli altri candidati per il ruolo di Segretario spetterà di designare i restanti 23 membri in proporzione ai voti conseguiti dalle rispettive liste al Congresso. I componenti elettivi della Direzione Nazionale sono rieleggibili consecutivamente per non più di due volte.
3. Della Direzione Nazionale fa parte di diritto il Presidente dell'Assemblea, con il solo diritto di parola. Della Direzione Nazionale fanno altresì parte di diritto, con il solo diritto di parola, i Segretari Regionali, il Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero, il Tesoriere. Il Segretario Nazionale può, inoltre, invitare a partecipare alle riunioni della Direzione ogni altro iscritto di cui sia ritenuta utile la partecipazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
4. La Direzione Nazionale opera in conformità ai principi e persegue gli scopi delineati dall'art. 3, attenendosi agli indirizzi politici approvati dal Congresso e dall'Assemblea.
5. La Direzione Nazionale risponde del proprio operato all'Assemblea.

6. Rientra nelle competenze della Direzione Nazionale tutto quanto non sia espressamente attribuito dallo Statuto ad altro organo del Partito.
7. In particolare, la Direzione:
 - a. assume le decisioni politiche e adotta le iniziative ritenute opportune per il Partito, incluse quelle relative alle alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali;
 - b. istituisce e scioglie gruppi di lavoro tematici nazionali, temporanei o permanenti, per lo svolgimento di particolari funzioni, nominandone i Presidenti e gli altri membri. Dei gruppi di lavoro di rilievo scientifico possono far parte anche soggetti non iscritti al Partito;
 - c. nomina e revoca l'International Officer, con funzione di rappresentanza del Partito nei rapporti con i partiti e i gruppi politici e parlamentari europei e stranieri;
 - d. nel caso di adozione di scelte politiche in contrasto con le finalità, gli scopi e i punti programmatici di base del Partito come delineati all'art. 3, procede allo scioglimento degli organi regionali o provinciali, assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'articolazione territoriale interessata. Con il provvedimento di scioglimento, la Direzione nomina un commissario *ad acta* con poteri limitati alla ordinaria amministrazione e incaricato di convocare tempestivamente il Congresso provinciale o regionale, per il rinnovo degli organi sciolti;
 - e. cura, di concerto con il Tesoriere, la gestione di tutti i beni di proprietà del Partito o a esso affidati;
 - f. formula un parere sul testo finale del bilancio preventivo e di quello consuntivo presentati dal Segretario, su proposta del Tesoriere, in funzione delle delibere di approvazione di competenza dell'Assemblea;
 - g. adisce il Collegio dei Probiviri per la risoluzione di una controversia con un iscritto o per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto;
 - h. nomina l'Organo di controllo e ne stabilisce il numero dei componenti. Nel caso in cui l'Organo di controllo abbia struttura collegiale, la Direzione ne nomina anche il Presidente.
8. La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, o su richiesta motivata di un quarto dei suoi componenti con diritto di voto, almeno quattro volte all'anno. La convocazione deve essere comunicata a tutti i componenti della Direzione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni, senza computare nel termine il giorno della convocazione, salvo casi di comprovata estrema urgenza, nei quali la convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, con un preavviso di almeno sei ore.
9. Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, la Direzione Nazionale adotta uno o più Regolamenti interni relativi al proprio funzionamento e alla propria organizzazione.
10. Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, su proposta del Collegio dei Probiviri, la Direzione Nazionale adotta il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei Probiviri, nonché dei procedimenti di sua competenza e delle misure che possono essere adottate in esito a essi. Il Regolamento si informa al rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa delle parti del contenzioso, della proporzionalità. Garantisce l'imparzialità dei componenti del Collegio rispetto alle parti.

ART. 10**(Presidente)**

1. Il Presidente Nazionale è organo di garanzia dell'applicazione dello Statuto e del funzionamento equilibrato dell'attività del Partito, in tutte le sue articolazioni.
2. È eletto dall'Assemblea e dalla stessa può essere revocato, secondo quanto previsto dall'art. 8.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Congresso e dell'Assemblea; ne definisce l'ordine del giorno; sovrintende all'attuazione delle delibere da essi adottate. Esercita tutte le attribuzioni a esso conferite dallo Statuto o dai regolamenti adottati dagli organi del Partito. Può nominare un Vicepresidente che ne eserciti le attribuzioni in caso di suo impedimento temporaneo.

ART. 11**(Segretario Nazionale)**

1. Il Segretario Nazionale rappresenta il Partito e ne decide l'indirizzo politico nell'ambito delle linee generali deliberate dal Congresso, dall'Assemblea Nazionale e dalla Direzione Nazionale. E responsabile dell'azione politica del Partito e lo rappresenta nei rapporti con le altre forze politiche.
2. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni ed è eletto a scrutinio segreto dal Congresso, tra i candidati presentati dalle liste rappresentate nel Congresso stesso. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti dei Congressisti.
3. Può essere candidato Segretario Nazionale solo chi presenta liste nel 50% delle regioni e ottiene in media il voto almeno del 10% sull'intero territorio nazionale.
4. Il Segretario Nazionale può nominare un Vicesegretario vicario che lo sostituisce in caso di suo temporaneo impedimento.
5. Il Segretario Nazionale nomina la Segreteria Nazionale, con compiti di collaborazione del Segretario stesso nell'esercizio delle funzioni a esso attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Segretario Nazionale:
 - a. determina il numero dei componenti della Segreteria Nazionale, assicurando l'equilibrio di genere; assicura, altresì, che almeno un quinto dei componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età;
 - b. nomina tra i componenti della Segreteria medesima, il Responsabile Organizzazione, il Responsabile Rapporti col Territorio e, tra gli iscritti all'AIRE, il Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero;
 - c. nomina e revoca, fra persone di riconosciute competenze scientifiche, i membri del Comitato Tecnico-scientifico, con funzione consultiva, di studio, analisi e valutazione delle politiche elaborate dal Partito;
 - d. può attribuire ad altri componenti della Segreteria Nazionale specifiche responsabilità inerenti all'andamento e alla gestione del Partito;
 - e. può modificare la distribuzione dei compiti attribuiti;
 - f. può revocare i componenti della Segreteria Nazionale.
7. Sono componenti di diritto della Segreteria Nazionale il Vicesegretario, ove nominato, e il Tesoriere.
8. Della nomina del Vicesegretario e della Segreteria Nazionale è data tempestiva comunicazione alla Direzione Nazionale.
9. La Segreteria Nazionale è convocata e presieduta dal Segretario Nazionale.
10. La Segreteria può adottare un Regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

ART. 12**(Tesoriere)**

1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito ed è eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Segretario Nazionale con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessun candidato raggiunge, nella prima votazione, la

suddetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

2. Il Tesoriere dura in carica tre anni. Può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La sua funzione primaria è di consentire al Partito di raggiungere gli scopi associativi, nel rispetto del principio di economicità, nel rispetto dell'economicità della gestione, assicurando sempre l'equilibrio finanziario. A questi fini, il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito, secondo criteri di trasparenza e correttezza delle operazioni messe in essere, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità; tiene e aggiorna i libri contabili e amministrativi a legislazione vigente; predispone annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, con i relativi allegati previsti dalla legislazione vigente, e li sottopone alla Direzione Nazionale; trasmette alla Direzione Nazionale su base semestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute e sovrintende alla pubblicazione del rendiconto sul sito istituzionale del Partito.
4. Nell'assolvimento delle sue funzioni, il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, previdenziale, fiscale e altro.

Art. 13

(Comitato Tecnico-scientifico)

Il Comitato Tecnico-scientifico ha funzione consultiva, di studio, analisi e valutazione delle politiche elaborate dal Partito. I suoi componenti vengono nominati e revocati dal Segretario Nazionale e rimangono in carica per la durata del mandato della Direzione Nazionale. Eleggono un Presidente e si riuniscono almeno due volte all'anno.

ART. 14

(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per giudicare delle controversie fra il Partito e singoli iscritti, fra gli iscritti in relazione alle vicende associative, fra organi diversi e fra iscritti e singoli organi, e la sua giurisdizione esclusiva viene accettata da tutti gli iscritti con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.
2. Esso è composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica.
3. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni fino alla scadenza del mandato congressuale della Direzione Nazionale e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico di Partito.
4. Il Collegio dei Probiviri elegge un suo Presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri delibera sulle controversie di cui al primo comma; sui comportamenti degli iscritti in relazione alla vita di Partito; sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi del Partito; sulle proposte di misure disciplinari avanzate dalla Direzione Nazionale; sui ricorsi presentati contro le decisioni di scioglimento e commissariamento degli organi regionali, provinciali o territoriali, adottate dalla Direzione Nazionale stessa. In occasione delle riunioni dell'Assemblea e del Congresso, il Collegio dei Probiviri svolge il ruolo di commissione verifica poteri, conformemente agli artt. 8 e 8bis.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 9 Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto sulla base di una memoria scritta firmata dal soggetto proponente e da indirizzarsi al Segretario. A seguito del ricorso, il procedimento si svolge sulla base del contraddittorio fra il proponente e i controinteressati e assicurando sempre a questi il diritto di difesa, mediante lo scambio di memorie scritte nei termini che verranno assegnati dallo stesso Collegio dei Probiviri.

ART. 15

(Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico.

2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di Controllo è eletto dalla Direzione Nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9. Esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. L'Organo di Controllo ha, tra l'altro, competenze di controllo contabile ed amministrativo. Verifica la rispondenza della struttura amministrativa e delle spese alle finalità statutarie. Formula il suo parere in merito al bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e lo trasmette all'Assemblea in sede di approvazione.

ART. 16

(Disposizioni generali sui livelli territoriali)

1. Le Direzioni Provinciali, le Direzioni Regionali e le Direzioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, e nell'ambito degli indirizzi politici definiti dagli Organi Nazionali del Partito, determinano la linea politica a livello locale e regionale, nonché il posizionamento del Partito nelle competizioni elettorali locali e regionali.
2. La Direzione Nazionale, secondo criteri generali preventivamente stabiliti, su proposta del Segretario e sentito il Tesoriere, destina ogni anno una quota del *budget* annuale non inferiore al 10% (dieci per cento) delle risorse percepite attraverso il tesseramento nell'ambito della articolazione territoriale interessata, al fine di supportare il finanziamento delle attività del Partito a livello locale.

Art. 17

(Organi Regionali e delle Province Autonome)

1. In ogni Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso, convocato dal Segretario regionale del Partito, ed eleggono secondo i principi e con le modalità previste dagli artt. 7 e 8bis un Segretario Regionale o della Provincia autonoma, che somma le funzioni di Segretario e di Presidente territoriale, e una Direzione, che assume anche le funzioni di Assemblea. Nella composizione della Direzione Regionale e di quella delle Province autonome si assicurano l'equilibrata rappresentanza di genere, la tutela delle minoranze, una adeguata rappresentanza di iscritti di età inferiore ai 36 anni.
2. La Direzione Regionale è presieduta dal Segretario Regionale e composta dai Segretari Provinciali.
3. La Direzione della Provincia autonoma è presieduta dal Segretario della Provincia Autonoma e composta da un numero di iscritti pari al 10% degli iscritti totali nell'ambito territoriale corrispondente, entro un massimo di 30 membri.
4. Alla Direzione Regionale e al Segretario Regionale, alla Direzione della Provincia autonoma e al Segretario della Provincia autonoma spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti, rispettivamente, dall'art. 8 per l'Assemblea, dall'art. 9 per la Direzione Nazionale e dagli articoli 10 e 11 per il Presidente del Partito in quanto applicabili.
5. Ciascuna Direzione Regionale e ciascuna Direzione di Provincia autonoma nomina un Tesoriere che agisce in raccordo con il Tesoriere Nazionale.
6. Il Congresso Regionale elegge i propri rappresentanti al Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 8bis, comma 3.

Art. 18

(Organi Provinciali)

1. In ogni Provincia, diversa dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso, convocato dal Segretario provinciale uscente, ed eleggono secondo i principi e con le modalità previste dagli artt. 7 e 8bis un Segretario Provinciale, con funzioni di Segretario e Presidente nella rispettiva Provincia, e una Direzione provinciale, che assume anche le funzioni di

Assemblea.

2. Alla Direzione e al Segretario spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti, rispettivamente, dall'art. 8 per l'Assemblea, dall'art. 9 per la Direzione Nazionale, dagli articoli 10 e 11 per il Presidente del Partito in quanto applicabili.
3. La Direzione provinciale è presieduta dal Segretario. Il numero dei componenti di ciascuna Direzione provinciale è stabilito dalla Direzione regionale, in considerazione del numero degli iscritti nella Provincia e in conformità ai principi di semplicità della organizzazione del partito, della equilibrata rappresentanza di genere; della tutela delle minoranze, della adeguata rappresentanza di iscritti di età inferiore ai 36 anni.
4. La Direzione provinciale definisce l'organizzazione del Partito nel territorio di propria pertinenza.

ART. 19

(Elezioni europee, nazionali e locali)

1. La selezione delle candidature degli iscritti per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma interverrà sulla base di autocandidature da parte degli iscritti, accompagnate da un curriculum vitae.
2. Le candidature così presentate relative ai Consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma saranno esaminate e deliberate da parte degli organi delle corrispondenti articolazioni territoriali, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale.
3. Le candidature così presentate relative al Parlamento nazionale saranno esaminate e deliberate dagli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi e dal Rappresentante degli Iscritti residenti all'Estero, che si consulterà, per quanto possibile, con gli iscritti residenti all'estero, per i seggi dei rappresentanti degli italiani all'estero; questi comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale, dalla quale, dopo essere state vagliate, saranno direttamente ratificate o respinte.
4. Le candidature così presentate relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia saranno esaminate e deliberate in seduta congiunta o comunque coordinandosi tra loro da parte degli Organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale, dalla quale, dopo essere state vagliate, saranno direttamente ratificate o respinte.
5. Le candidature di soggetti non iscritti sono prese in considerazione, purché gli stessi abbiano un profilo coerente con i principi ispiratori del Partito e s'impegnino a conformare la propria attività a quanto previsto dall'art. 3.
6. Restano in ogni caso salvi i poteri della Direzione Nazionale di cui all'art.11.

ART. 20

(Patrimonio)

Il patrimonio del Partito - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili)

Il Partito ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

ART. 22

(Risorse economiche)

1. Il Partito può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.
2. I mezzi finanziari del Partito sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati al Partito, sui quali potrà operare solo il Tesoriere.

Art. 23

(Bilanci e Rendiconto di esercizio)

Il Partito deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea indicativamente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce lo stesso.

A ciascun associato è assicurato il diritto di ricevere dal Tesoriere informazioni sulla gestione economico-finanziaria del Partito. Ogni richiesta in merito deve essere indirizzata al Presidente e al Segretario.

ART. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento del Partito, il patrimonio residuo è devoluto da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni secondo quanto verrà disposto dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri iscritti.

ART. 25

(Disposizioni transitorie)

1. Per la prima applicazione dello Statuto, oltre a quelle già espressamente disposte dagli articoli precedenti, si applicano le seguenti deroghe.
2. Per il primo Congresso, da celebrarsi nell'anno 2025, si forma un apposito "Comitato per il Congresso del Partito Liberal Democratico", d'ora in poi chiamato "Comitato". Ne fanno parte i presidenti, o loro delegati, delle seguenti associazioni: Libdem Europei, Orizzonti liberali, Nos, Liberal Forum. Ne fanno parte, inoltre, due componenti designati da Libdem Europei; 2 componenti designati da Orizzonti liberali; 1 componente designato da Liberal Forum; 1 componente designato da Nos. Tali designazioni dovranno essere effettuate dai rispettivi movimenti entro la data dell'8 marzo 2025.
3. Il Comitato:
 - sovrintende alle iscrizioni e determina la quota di iscrizione per il 2025;
 - convoca il Congresso Nazionale;
 - garantisce il regolare funzionamento del percorso congressuale e scrive, per quanto non previsto nello Statuto, il regolamento congressuale;
 - sulla base delle iscrizioni al Partito effettuate entro il 20 maggio 2025, forma l'elenco dei soggetti aventi l'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Congresso; e, di conseguenza, il numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma; forma la sezione A dell'elenco dei soggetti aventi l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Congresso;
 - sulla base delle iscrizioni effettuate tra il 21 maggio e il 10 giugno 2025, forma la sezione B dell'elenco dei soggetti aventi il solo elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Congresso;

- convoca i Congressi regionali e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano, per la sola elezione dei rappresentanti al Congresso Nazionale, in una data compresa tra il 10 e il 20 giugno 2025;
 - dirige il Partito in via transitoria fino all'elezione del Segretario e dell'Assemblea Nazionale, ferma restando la legale rappresentanza in via transitoria in capo all'attuale Presidente Andrea Marcucci;
 - designa un tesoriere per il periodo di gestione transitoria;
 - regola, mediante apposito Regolamento, le modalità della rappresentanza del Partito a livello locale.
4. Il primo Congresso è presieduto a rotazione dai Presidenti delle quattro Associazioni più sopra citate.
 5. In deroga all'art. 8bis, sono componenti del primo Congresso del Partito: almeno un Congressista per ogni regione e provincia autonoma, in numero complessivo di 21 e 3 Congressisti in rappresentanza degli iscritti residenti all'estero; per la restante parte i rimanenti Congressisti saranno eletti su base regionale o di provincia autonoma, nel numero di ulteriori 276 Congressisti, ripartendo i seggi proporzionalmente sulla base del numero degli iscritti in ciascuna Regione o Provincia autonoma alla data del 20 maggio 2025. Al primo Congresso le votazioni avverranno senza espressione di preferenze e i seggi saranno distribuiti esclusivamente secondo l'ordine di lista, ferma ogni altra previsione.
 6. L'Assemblea Nazionale si riunisce entro i 15 giorni successivi alla conclusione del Congresso per provvedere all'elezione del Presidente e della Direzione del Partito. Essa è convocata e presieduta dal componente più anziano.
 7. Al legale rappresentante viene conferito il potere di apportare le modifiche che dovessero essere richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici insediata presso il Parlamento italiano, per la registrazione del presente Statuto presso il Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.